

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua sotterranea, da falda profonda, mediante 1 pozzo ad uso Agricolo, in Comune di BRUSNENGO, assentita all'AZIENDA AGRICOLA TOMASONI Silvia con D.D. 30.10.2014 n° 1.647. Pratica n° 387BI.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.647 del 30.10.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario l'Azienda Agricola TOMASONI Silvia (omissis) con sede in Via San Giacomo 9 BRUSNENGO. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 14/07/2014 da TOMASONI Silvia (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi degli artt. 30 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua al Concessionario, la concessione per poter derivare litri al secondo massimi 1,5 ed un volume massimo annuo di metri cubi 25.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,79 d'acqua pubblica mediante pozzo da Falda Profonda in Comune di BRUSNENGO, ad uso Agricolo, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.503 di Rep. del 14 luglio 2014

Art. – 7 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda. A tal fine, il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario deve : provvedere alla regolare effettuazione dei controlli sanitari disposti dalla ASL competente; provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde nonché infortuni o intrusioni casuali; consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda; comunicare all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti; mettere in atto ogni accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi